



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1

Istituzione della Commissione

E' istituita presso la Provincia di Treviso la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, quale organismo permanente di consultazione, in base all'art. 3 dello Statuto.

La Commissione è organo consultivo della Provincia nelle iniziative riguardanti la condizione femminile, per l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità esprime il proprio parere obbligatorio su tutte le iniziative della Provincia riguardanti la condizione femminile.

Art. 2

Funzioni della Commissione

La Commissione si attiverà per formulare proposte finalizzate in particolare:

- a) a proporre azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
- b) a favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale della donna per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro;
- c) alla promozione e svolgimento di indagini e studi sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nell'ambito del territorio provinciale, con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e della formazione professionale;
- d) alla diffusione dei risultati delle indagini e studi di cui al presente articolo e segnalazione all'Assessorato alle pari opportunità della Provincia delle situazioni di disparità con proposte atte ad eliminarle;
- e) a porre in atto ogni intervento che si proponga di favorire ed agevolare l'ingresso femminile nelle professioni e ai livelli nei quali tale presenza è carente.

Art. 3

Composizione e nomina della Commissione

La Commissione è composta dai seguenti membri:

- 1 - Presidente della Provincia o Assessore delegato;
- 2 - n. 7 membri eletti dal Consiglio Provinciale anche nel proprio seno con voto limitato ad uno;
- 3 - n. 3 membri segnalati dalle Associazioni degli imprenditori e degli ordini professionali a livello provinciale;
- 4 - n. 3 membri segnalati dalle Associazioni sindacali e dalle associazioni dei lavoratori a livello provinciale;
- 5 - n. 5 membri segnalati dalle Associazioni femminili maggiormente rappresentative operanti a livello provinciale;
- 6 - n. 1 membro indicato dai movimenti di cooperazione e di volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello provinciale e individuati dalla Giunta Provinciale.

La Commissione è nominata dal Presidente della Provincia.

La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui ai punti 3) - 4) - 5) - 6) avviene fra i designati dagli organismi medesimi.

Art. 4

Funzionamento della Commissione

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale e opera fino alla nomina della nuova Commissione.



La Commissione si riunisce in seduta plenaria su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti.

La Commissione può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e audizioni.

I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute della Commissione.

Art. 5

Presidenza della Commissione

Nella prima seduta della Commissione, convocata dal Presidente della Provincia, vengono eletti, nel proprio seno, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente e un Vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) presiedere le riunioni della Commissione;
- b) predisporre l'o.d.g. delle riunioni e le relative proposte per l'esame della Commissione;
- c) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- d) proporre alla Giunta Provinciale l'adozione dei provvedimenti di spesa entro i limiti della disponibilità finanziaria stabilita dal bilancio.

Art. 6

Strutture operative

La Commissione ha sede presso la sede della Provincia.

Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un dipendente provinciale con funzioni di segretario e di altro eventuale personale messo a disposizione dalla Giunta Provinciale.

Per i componenti la Commissione è previsto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Commissione con le medesime modalità previste per i Consiglieri Provinciali.

Art. 7

Relazione e programma annuale

La Commissione presenterà al Consiglio Provinciale, tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 30 ottobre di ogni anno.

Su proposta della Giunta, formulata sulla base delle indicazioni della Commissione, il Consiglio Provinciale, contestualmente all'esame della relazione, approva un programma di iniziative in materia di pari opportunità fra uomo e donna, determinando obiettivi, priorità e mezzi per attuarli.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

Nel bilancio di previsione della Provincia verrà istituito un apposito capitolo denominato "Spese per la Commissione Provinciale Pari Opportunità".